



COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA
COD. FISC. 81004890596

C.A.P. 04027

PIAZZA CARLO PISACANE
TEL. 0771/80108 FAX 0771/820573

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TERRITORIO

SCHEMA BANDO DI GARA

procedura: ex art. 14 Regolamento regionale 12.08.2016 n. 19

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nonché ai sensi dell'art. 37, c. 1 del Codice della Navigazione;

bando: per il rilascio di concessione di N° 2 aree demaniali marittime per “approntamento campi di ormeggio” a servizi di natanti ed imbarcazioni da diporto turistico nonché servizi annessi e complementari in località Cala Feola.

- 1) **Amministrazione aggiudicatrice:** Comune di Ponza (LT)
P.zza Carlo Pisacane
04027 PONZA (LT) – Italia
- 2) **Punto di contatto:** Settore URBANISTICA E DEMANIO TURISTICO
Responsabile: geom. Cristofaro Accetta
R.d.P. Ufficio Demanio: geom. Cristofaro Accetta
Tel. 0771/ 80108
PEC: ufficiosegreteriaponza@pec.it
- 3) **Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:** <http://www.comune.ponza.lt.it>
- 4) **Indirizzo del profilo di committente:** PEC: ufficiosegreteriaponza@pec.it
- 5) **Accesso elettronico alle informazioni:** <http://www.comune.ponza.lt.it>
- 6) **Ulteriori informazioni sono disponibili presso:** Settore URBANISTICA E DEMANIO TURISTICO
- 7) **Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:** Comune di PONZA
P.zza Carlo Pisacane
04027 PONZA (LT) – Italia
PEC: ufficiosegreteriaponza@pec.it

Il Responsabile del Settore URBANISTICA E DEMANIO TURISTICO

Premesso che:

- l'art. 77, comma 2 lett. f) della L.R. 06.08.1999 n. 14 conferisce ai Comuni costieri l'esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo;
- la D.G.R.L. n. 1161 del 30.07.2001, come integrata e modificata con le D.G.R.L. n. 373 del 24.04.2003 reca “ linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai

- sensi della L.R. n. 14/1999 “ che definisce le funzioni amministrative riservate ai Comuni e le modalità operative, con particolare riferimento al PUA ed al divieto di rilasciare nuove concessioni demaniali prima della sua definitiva approvazione;
- nel Comune di Ponza, la competenza amministrativa in materia di demanio marittimo è affidata al responsabile del Settore URBANISTICA E DEMANIO TURISTICO. ;
 - -la normativa europea (artt. 49 e 101 TFUE) e la costante giurisprudenza impongono il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime, che avranno una durata limitata adeguata e non potranno prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami; ;
 - -ai sensi dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (come nel caso del demanio marittimo) o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;
 - che il Comune di Ponza, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 10.01.2020 ha già formulato apposito atto di indirizzo al responsabile del Settore URBANISTICA E DEMANIO TURISTICO per attivare una procedura ad evidenza pubblica, sotto forma di bando, per affidare in concessione gli specchi acquei in località Cala Feola, meglio indicati nella planimetria allegata alla presente, per la durata della stagione estiva 2020 per l'approntamento di “campi di ormeggio” distinti in due lotti funzionali da affidare a soggetti diversi; tali specchi acquei sono altresì previsti nella tavola D.7 “Ponza- Cala Feola” dell'adottato PUA giusta deliberazione del C.C. n. n. 18 del 11.05.2015, come rettificata con deliberazione di C.C. n. 61 del 29.12.2015;
 - nella concessione demaniale marittima sarà inserita la clausola di precarietà (validità comunque limitata alla stagione balneare 2020 con revoca automatica discrezionale ed esclusione di ogni forma di indennizzo ex art. 42, primo periodo, cod. nav).;
 - che, pertanto, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, par condicio, si applicano anche le disposizioni del codice dei contratti per quanto applicabili alla fattispecie;
 - - che per la natura delle concessioni del presente bando, possa richiamarsi il parere AVCP n°21 del 30/01/2014 che stabiliva che: *“il divieto di aggiudicazione ad offerte in aumento non trova applicazione in quanto siamo in presenza di una concessione e non di un appalto;...”*

Tanto premesso

SI AVVISA DELLA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA

- a) le premesse s'intendono parte integrante e sostanziale del successivo articolato;
- b) il Comune di Ponza, titolare delle funzioni amministrative inerenti al rilascio delle concessioni demaniali marittime per uso turistico - ricreativo, intende assegnare, mediante procedura comparativa di gara ad evidenza pubblica, due concessioni demaniali marittime ex artt. 36 e 37 del C.N. per i LOTTI nn. 1 e 2 sopra menzionati da attrezzare quali “campi di ormeggio” nelle more dell'approvazione del PUA;
- c) la rispettiva aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che conseguirà il miglior punteggio in applicazione dei criteri di valutazione riportati all'art. 6 seguente;

Art. 1. Aree da concedere

Lotto 1 di circa mq.4.822,00 di specchio acqueo individuato sulla planimetria allegata al presente bando come **Lotto 1** destinato a concessione di aree demaniali marittime per approntamento di “campo di ormeggio” a servizio di natanti (fino a 7,00 metri) da diporto

turistico e attività di noleggio tramite installazione di gavitelli, boe galleggianti e similari nonché servizi annessi e complementari.

Lotto 2 di circa mq. 3.230,00 di specchio acqueo individuato sulla planimetria allegata al presente bando come **Lotto 2** destinato a concessione di aree demaniali marittime per approntamento di “campo di ormeggio” a servizio di natanti (fino a 7,00 metri) da diporto turistico e attività di noleggio tramite installazione di gavitelli, boe galleggianti e similari nonché servizi annessi e complementari.

Le imprese concorrenti sia per il LOTTO 1 sia per il LOTTO 2 hanno l'obbligo di effettuare sopralluogo per la conoscenza di tutte le circostanze di utilizzo allo stato di partenza della concessione senza nulla pretendere per qualsivoglia motivo legato allo stato dell'area dichiarandolo in espressa attestazione (vedi successivo art. 3 e allegato mod.c).

L'utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dalle norme del Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Esecuzione, dalla legge regionale n. L.R. n. 14/1999, dal regolamento regionale 12.08.2016 n. 19 nonché dalle specifiche norme tecniche di attuazione dell'adottato PUA, in quanto compatibili con i principi di matrice europea di tutela della concorrenza, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, di pubblicità, di trasparenza, di imparzialità, di non disparità di trattamento e non discriminazione. L'efficacia del contratto scaturente dal presente bando, è sottoposta alla condizione rappresentata dall'autorizzazione dell'Autorità competente.

Qualora l'autorizzazione non dovesse essere rilasciata e/o in caso di risoluzione anticipata del contratto, il concessionario non potrà pretendere dall'Amministrazione comunale, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute, salvo quanto previsto al punto 8 del bando.

Art. 2 - Durata

La durata della Concessione Demaniale Marittima (cdm) per gli usi turistico-ricreativi indicati all'art. 1 è pari al periodo della stagione balneare 2020.

Sono fatti salvi i poteri di revoca di cui all'art. 42 comma 2 del Codice di Navigazione per motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse da parte dell'amministrazione concedente e di decadenza di cui all'art. 47 del Codice di Navigazione.

Art. 3 - Requisiti di partecipazione alla procedura per il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi per servizi di ormeggio – Lotti 1 e 2

Ogni soggetto partecipante al presente bando (anche riunito in associazione) può fare istanza per un solo lotto a pena di esclusione. Il possesso dei requisiti è provato, a pena esclusione, con le modalità, le forme e i contenuti di seguito indicati relativamente a idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali:

- a) iscrizione presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio competente per territorio, in relazione alla sede dell'impresa concorrente, per l'esercizio delle attività attinenti l'oggetto del servizio. L'oggetto sociale risultante dal certificato di iscrizione C.C.I.A.A. dovrà espressamente riportare i riferimenti alle attività da svolgere nel servizio oggetto di gara;
- b) avere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali e danni a terzi, o sottoscrizione della dichiarazione d'impegno a dotarsene (vedi art. 9 seguente);
- c) idonea documentazione attestante pregressa esperienza diretta o in capo agli esponenti/rappresentanti legali dell'impresa concorrente ovvero dipendenti o consociati, almeno biennale.

Il concorrente dovrà attestare il possesso dei requisiti, mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28/12/2000 n. 445. Al concorrente aggiudicatario nonché al secondo in graduatoria, sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Il concorrente dovrà, altresì, sottoscrivere le dichiarazioni richieste nella documentazione base di gara.

Ai fini partecipativi è richiesta espressa dichiarazione, da parte delle ditte concorrenti, di aver preso visione dei luoghi e delle aree demaniali interessate, con proprio personale, entro i termini di presentazione della documentazione di gara e dell'offerta (mod attestazione allegato).

I requisiti necessari di partecipazione da possedere al momento della presentazione della domanda, a pena di esclusione, da autocertificare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P. R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del d. lgs. n. 159/2011 sono:

1. che il partecipante non si trovi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, di seguito elencate:

- condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall' articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- commissione di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice, come dimostrate dalla l'amministrazione aggiudicatrice ;

- trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del codice dei contratti;
- essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, come dimostrato dalla l'amministrazione aggiudicatrice ;
- aver determinato, con la propria partecipazione, una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del codice, non diversamente risolvibile;
- essere stato soggetto a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55;
- non aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertificati la sussistenza del medesimo requisito;
- essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Altresì, il partecipante (anche in partecipazione societaria del richiedente) deve dichiarare a pena di esclusione:

- di non aver omesso il pagamento dei canoni, delle relative addizionali regionali e comunali, nonché delle indennità per pregresse occupazioni abusive di aree demaniali marittime, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- di non essere stato condannato, in via definitiva, per occupazione abusiva di aree demaniali marittime, antecedentemente alla data di pubblicazione del bando di gara.
- di non trovarsi nelle condizioni d'interdizione dalle gare pubbliche previste dall'art. 14 del D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ;
- di accettare la clausola di precarietà (validità della concessione – se del caso - fino all'entrata in vigore del PRP con revoca automatica discrezionale ed esclusione di ogni forma di indennizzo ex art. 42, primo periodo, cod. nav.

L'amministrazione concedente stabilisce che, ai fini della partecipazione alla presente procedura, un operatore economico può essere titolare, nell'ambito territoriale, di un numero massimo di una concessione demaniale marittima, né deve averne in altri ambiti. Pertanto, a pena di esclusione, ove il partecipante risultasse assegnatario della CDM di cui al presente bando, dovrà rinunciare a tutte quelle di cui è già titolare .

La domanda di partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica può essere presentata da Soggetti Privati, già iscritti presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative e/o di idonee e similari attività compatibili con l'oggetto della concessione.

Art. 4 Canone concessorio e addizionale regionale.

Il canone di concessione demaniale è determinato in base al Decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595 attuativo dell'articolo 03, comma 2 del D.L. 400/93, convertito con modificazioni nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 recante "Disposizioni per la

determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" e s.m.i., rivalutato ogni anno dallo Stato.

Art. 5 Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è composta da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della concessione demaniale marittima, appositamente individuati con provvedimento del Responsabile del Settore dell'Amministrazione Concedente.

La Commissione sarà presieduta dal Responsabile del Settore URBANISTICA DEMANIO TURISTICO del Comune di Ponza o da persona dal medesimo designata.

La Commissione giudicatrice valuterà le istanze pervenute secondo i criteri fissati e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del bando e, per ogni criterio, i commissari si esprimeranno collegialmente al fine di assegnare ai concorrenti il punteggio di competenza.

Art. 6 Criteri di valutazione

La concessione sarà affidata al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio applicando i seguenti criteri e la seguente formula:

$$P=A+B+C$$

dove

P: = punteggio totale attribuito al concorrente= max 100 punti; di cui

A: = punteggio relativo alla qualità tecnica = max punti 60

B: = punteggio relativo all'offerta di ulteriori servizi = max punti 20

C: = punteggio relativo all'offerta economica = max punti 20

La progettazione, la realizzazione e la gestione del "campo di ormeggio", devono minimizzare gli impatti significativi sull'ambiente naturale e paesaggistico circostante al fine di garantirne la conservazione, inoltre i servizi offerti dovranno essere erogati secondo gli obiettivi di sicurezza, qualità, fruibilità e sostenibilità, pertanto a base della qualità tecnica dell'offerta si considerano i seguenti criteri validi per entrambi i lotti:

n° A1: COMPATIBILITÀ GENERALE DEL PROGETTO

- compatibilità con il complesso dei vincoli esistenti di carattere territoriale, urbanistico, ambientale e paesaggistico.
- Al fine della tutela dell' ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative le richieste devono prevedere attrezzature non fisse e completamente amovibili.
- che lo spazio di manovra a disposizione delle unità ormeggiate nell'area in questione, abbia una larghezza per tutto il corridoio di ingresso/uscita compatibilmente con le unità diportistiche e di quelle da noleggio.
- che, alla scadenza della concessione demaniale marittima, siano ripristinate le condizioni originarie dei luoghi, mediante rimozione delle opere che saranno installate;

(FINO A PUNTI 10)

n° A2: COMPATIBILITÀ DI DETTAGLIO DEL PROGETTO con riferimento a:

- Migliore fruibilità dell'ormeggio ai soggetti diversamente abili;
- Capacità di interazione dei servizi offerti con il sistema turistico nell'ambito territoriale di riferimento, anche attraverso la partecipazione a forme di aggregazione, consortili o cooperativistiche, che svolgano attività o servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità,
- promozione del territorio (visite guidate, etc.);

(FINO A PUNTI 10)

n° A3: MODALITÀ DI GESTIONE DELLA CONCESSIONE con riferimento a:

- gestione diretta della cdm;
- migliore gestione eco-compatibile delle strutture a mare;
- migliore organizzazione delle risorse umane;

- numero sufficiente di personale che opera nel “campo di ormeggio”;
- qualifica necessaria del personale per garantire la funzionalità e l'efficienza del campo di ormeggio e di tutti i servizi offerti;
- specifiche abilitazioni previste per legge per il personale che opera nel campo di ormeggio;
- promozione di corsi di formazione continua dei dipendenti;
- piano di gestione economico-finanziario che specifichi le risorse finanziarie da investire per l'arco temporale della concessione riguardo alle unità di personale da impiegare;
- assistenza giornaliera per le operazioni di ormeggio e disormeggio;
- custodia e verifica giornaliera, diurna e notturna, degli ormeggi;
- modalità di comunicazione ;
- presenza giornaliera di un responsabile per i rapporti con l'utenza;
- formazione e tenuta del registro dei natanti ormeggiati (iscrizione, targa, periodo, nominativo del proprietario del natante e relativo libretto). e di quelle da noleggiare.
- produzione del Documento di Valutazione dei Rischi, così come definito nell'art 28 del D.Lgs 81/08

(FINO A PUNTI 20)

n° A4: VALUTAZIONE DEGLI STANDARD QUALITATIVI DEI SERVIZI OFFERTI, ANCHE CON RIGUARDO ALL'OFFERTA DI SPECIFICI SERVIZI TURISTICI:

- migliore servizio di accoglienza (costituito dall'insieme delle risorse umane e materiali poste in essere per rendere il cliente informato sui servizi e le prescrizioni di utilizzo del campo di ormeggio). A titolo esemplificativo:
 - a. Tariffario delle prestazioni e dei noleggi.
 - b. Tipologia dei servizi offerti
 - c. Regolamento interno del campo di ormeggio
 - d. Strutture identificate da appositi cartelli
 - e. Numero di telefono per le emergenze (ospedale più vicino o punto di primo soccorso, polizia, guardia costiera, etc.)
 - f. Presenza dei contatti telefonici, e-mail e indirizzi di punti di accoglienza turistica locale
 - g. Carta topografica del luogo ed iniziative turistiche o culturali
- Informazioni metereologiche locali e condizioni del mare con allerta.
- Presenza continuativa, negli orari previsti, di personale qualificato, facilmente identificabile, che sorvegli lo spazio del campo di ormeggio;
- Disponibilità di imbarcazione per le operazioni di salvamento in mare e/o primo soccorso;
- revisione ed eventuale sostituzione di corpi morti, boe etc;
- pulizia dello specchio acqueo, dei fondali e di tutte le aree in gestione;
- servizio di raccolta differenziata dei rifiuti;

(FINO A PUNTI 20)

n° B1: OFFERTA DI ULTERIORI SERVIZI

Da attribuirsi a tutti i concorrenti le cui offerte prevedono ulteriori servizi tra i seguenti:

- servizi gratuiti di ausilio al primo soccorso in mare fornito dalla ASL nelle aree demaniali oggetto di concessione ;
- altri servizi, tipo: noleggio barche e diving, anche mediante accordi con aziende ed imprenditori locali;
- offerta di servizi nel pesca turismo;

. (FINO A PUNTI 20)

n° C1: OFFERTA ECONOMICA

Valutazione economica effettuata sulla maggiorazione, da esprimere in termini di rialzo percentuale, del canone demaniale che sarà determinato in base alle tariffe ministeriali, riferito al periodo maggio – settembre 2020, per l'utilizzo dello specchio acqueo oggetto della presente procedura.

La determinazione del canone demaniale di base sarà effettuata tenuto conto delle caratteristiche progettuali di gestione dello specchio acqueo, proposte dal concorrente aggiudicatario con la presentazione del modello di domanda D1, di cui all'art. 14 del presente bando.

Le offerte dovranno essere effettuate mediante presentazione di dichiarazione debitamente sottoscritta dall'interessato o dal suo legale rappresentante, resa accludendo fotocopia di un documento in corso di validità del sottoscrittore dell'offerta, contenente:

- l'indicazione del rialzo sul canone demaniale di base, in termini di incremento percentuale, da esprimere in frazioni pari al 5%, a partire dall'incremento minimo del 10%, manifestato sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza sarà accettata quale offerta l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione);
- dichiarazione attestante che l'offerta è vincolante sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- dichiarazione attestante di aver valutato congruo il canone offerto e di ritenerlo remunerativo in funzione dell'investimento iniziale, dei costi e dei ricavi di gestione, della durata e oggetto della concessione e di tutti gli elementi che possono influire sul medesimo, senza riserva o eccezione alcuna.

Si precisa, inoltre, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse, le offerte plurime, condizionate, alternative od espresse in ribasso rispetto al canone demaniale di base.

Al candidato che avrà offerto la percentuale di incremento del canone demaniale più alta, verranno attribuiti 20 punti.

A ciascuna offerta (convenzionalmente indicata come offerta i-esima) verrà attribuito un punteggio riparametrato calcolato riducendo il valore massimo di 20 (calcolato con due cifre decimali senza arrotondamenti) secondo la seguente formula:

$$P_i = (O_i \times 20) / O_{max}$$

Dove: P_i = punteggio dell'offerta i-esima; O_i = offerta i-esima; O_{max} = offerta massima

Esempio: offerta n. 1 = +45%; offerta n. 2 = +25%; offerta n. 3 = +15%

All'offerta n. 1 sono attribuiti n. 20 punti

All'offerta n. 2 sono attribuiti punti : $(25 \times 20) / 45 =$ punti 11,11

All'offerta n. 3 sono attribuiti punti : $(15 \times 20) / 45 =$ punti 6,66

Art. 7 Spese

Ogni partecipante dovrà corrispondere l'importo di € 300,00 quali spese d'istruttoria con bollettino di c/c postale n.12623047 intestato a Tesoreria Comunale di Ponza, riportando nella causale la dicitura "diritti istruttori per richiesta cdm – specchio acqueo 2020 – LOTTO x (1 oppure 2) ".

Art. 8 garanzie richieste ai sensi dell'art.17 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione del Codice di Navigazione, prima del rilascio della concessione dovrà essere corrisposta apposita cauzione. In luogo della predetta cauzione può fare fede apposita polizza fideiussoria stipulata con un Istituto di Credito o Assicurativo riconosciuto dallo Stato o con le Associazioni Sindacali di Categoria riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed inserite nell'apposito elenco da questi istituito. In tali casi la polizza sottoscritta dal titolare regolarmente autorizzato dal rappresentante legale dell'Istituto/Associazione a

prestare cauzione, dovrà contenere prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione concedente.

L'ammontare della cauzione è stabilito nella misura pari al doppio del canone semestrale di concessione.

Con l'atto di concessione può essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempimento incameri, a suo giudizio discrezionale - in tutto o in parte - la cauzione, oppure si rivalga su di essa per il soddisfacimento dei crediti o il rimborso di spese e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione.

Art. 9 Responsabilità del concessionario ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice di Navigazione, il concessionario è responsabile verso l'amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose. Il concessionario, con la sottoscrizione della licenza di concessione, assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione. Il concessionario dovrà presentare, al momento della stipula della concessione, la polizza assicurativa o bancaria per i danni che potranno essere cagionati nell'esercizio della concessione, secondo quanto previsto all'art. 23 del Regolamento di Esecuzione del Codice di Navigazione (vedi anche art. 3 lett. b) punto 3) del presente bando).

Art. 10 Oneri del concessionario e Condizioni

Il concessionario deve rispettare le condizioni, i limiti e gli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, nonché le prescrizioni emanate dalla Regione Lazio, dalla Capitaneria di Porto di Gaeta e dall'Ufficio Locale Marittimo di Ponza, in particolare la concessione andrà gestita ed i servizi andranno svolti nella piena osservanza delle disposizioni seguenti:

- a) condizioni prescritte dalla Autorità Marittima al rilascio della Concessione Demaniale per lo specchio acqueo in questione;
- b) riserva di almeno 3 posti per le unità in transito per ogni Lotto;
- e) eventuali ulteriori prescrizioni della competente Autorità Marittima e comunale, nonché delle Ordinanze della Capitaneria di Porto di Gaeta:

Art. 11: Modalità di presentazione della domanda

I soggetti che intendono partecipare alla procedura di selezione per il rilascio delle concessioni delle aree demaniali marittime messe a bando dovranno far pervenire la domanda, a pena di esclusione, all'ufficio protocollo del Comune di Ponza entro e non oltre

le ore XXXXX del giorno XXXXXX

in apposito plico, secondo le seguenti modalità:

- mediante consegna a mano;
- con raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale o di corriere;

Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato su tutti i lembi, indirizzato al Responsabile del Settore URBANISTICA E DEMANIO TURISTICO del Comune di Ponza e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: "**Bando per l'assegnazione di cdm per specchio acqueo in località Cala Feola LOTTO ---- (n. 1 o n. 2) - Riservato - Non Aprire**";

Le offerte prevenute oltre le **XXXX del giorno XXXXXX** non verranno tenute in considerazione.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda diverse da quanto previsto dal bando;

Farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro di recepimento dell'ufficio protocollo del Comune di PONZA;

L'orario di apertura al pubblico dell'ufficio protocollo è previsto nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 ed il martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00;

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile;

Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.

La documentazione presentata in altra lingua deve essere corredata, a pena di esclusione, della traduzione giurata in lingua italiana;

Qualora il partecipante sia già in possesso di altra c.d.m. deve, a pena di esclusione, appositamente dichiararlo, fermo restando che non sono ammesse più di una cdm per ciascuna ditta sul territorio costiero DI PONZA di pari finalità e oggetto di attività economica; Ogni domanda, a pena di esclusione, dovrà avere ad oggetto l'intera consistenza dei singoli lotti messi a bando e pertanto non sono ammesse istanze per porzioni di lotto;

Dovrà essere allegata alla domanda, pena l'improcedibilità della stessa, l'originale della ricevuta di pagamento delle spese d'istruttoria, di cui all'art. 11 del Regolamento di Esecuzione del Codice di Navigazione da effettuarsi secondo quanto previsto all'art. 7 precedente;

Non sono ammesse offerte condizionate o "a termine".

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, non sarà ammessa la presentazione di domande/offerte sostitutive o integrative.

All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre buste, contraddistinte rispettivamente con le diciture Busta A e Busta B e Busta C che dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate con ceralacca, recanti oltre all'intestazione "**Bando per l'assegnazione di cdm per specchio acqueo in località Cala Feola LOTTO ---- (n. 1 o n. 2) - Riservato - Non Aprire**"; ed all'indirizzo del mittente, quanto di seguito riportato:

BUSTA A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A recante la scritta esterna "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", dovrà contenere, a pena di esclusione, n. 1 copia dei seguenti documenti:

- A) la domanda di partecipazione in bollo (mod. a), completa di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 89 del d.lgs. n. 159/2011 (cod. antimafia) dei requisiti di cui all'art. 3 del presente bando, datata e sottoscritta dalla persona fisica, dal titolare nel caso di impresa individuale o da persona munita dei poteri di rappresentanza legale negli altri casi nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento personale del soggetto, in corso di validità. Nel caso di persona fisica, dovranno essere indicati il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale; nel caso di impresa individuale, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale dell'imprenditore, negli altri casi, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A. della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante;
- B) copia della ricevuta delle spese di istruttoria di cui all'art. 11 Regolamento di Esecuzione del Codice di Navigazione;
- C) nel caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi già costituiti, dovrà essere prodotto il mandato, conferito ai sensi di legge, all'impresa capogruppo risultante da scrittura privata autenticata e procura, conferita per atto pubblico, alla persona, individuata nominalmente, che esprime l'offerta per conto dell'impresa capogruppo;
- D) nel caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi non ancora costituiti, la dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi, che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata e

qualificata nell'offerta stessa come capogruppo, la quale stipulerà la concessione in nome e per conto delle mandanti;

- E) dichiarazione del concessionario di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente bando nonché nelle norme da esso richiamate e di iscriversi (in caso di mancanza) al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente prima del rilascio della concessione demaniale marittima;
- F) impegno a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione e successivamente all'acquisizione dei pareri prescritti ex lege, il contratto di concessione nei termini ed alle condizioni indicati dal Comune e/o da disposizioni di legge;
- G) quanto altro previsto all'art. 3 co. 5° in tema di dichiarazioni;
- H) attestato di presa visione firmato dal presentatore dell'istanza di partecipazione al bando, delle condizioni attuali DI FATTO E DEI LUOGHI dello specchio acqueo di cui al presente bando, e delle zone adiacenti e circostanti, e contestuale dichiarazione di manleva senza nulla a pretendere per qualsivoglia motivo legato allo stato dell'area ed alle circostanze di utilizzo allo stato di partenza della concessione (mod. c).

In caso di riunione di imprese, gli schemi dovranno essere redatti e sottoscritti dalle singole associate e poi presentate dalla capogruppo, pena l'esclusione.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare.

L'amministrazione aggiudicatrice potrà procedere alla verifica della veridicità del contenuto delle dichiarazioni ricevute.

Sono ammesse a presentare offerte anche imprese temporaneamente raggruppate, secondo le modalità di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016. L'impresa che partecipa ad un raggruppamento o ad un consorzio, non può concorrere singolarmente o far parte di altri raggruppamenti o consorzi. Pertanto il consorzio è tenuto ad indicare la denominazione di tutti i consorziati.

La mancanza di uno dei documenti, delle dichiarazioni o degli impegni indicati comporta l'esclusione dalla presente procedura ad evidenza pubblica.

BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA

I concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, proposte progettuali che evidenzino gli elementi caratterizzanti gli interventi da realizzare nelle aree demaniali messe a bando.

La Busta "B" recante la scritta "DOCUMENTAZIONE TECNICA", dovrà contenere n. 1 copia dei seguenti documenti:

QUALITÀ TECNICA DELL'OFFERTA

- modello D1 per richiesta nuova concessione demaniale da scaricare dal sito internet del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture;
- progetto dello specchio acqueo IN SCALA 1:100 con indicazioni delle opere da installare e la distribuzione punti di ormeggio e delle opere complementari; gli elaborati grafici devono contenere: piante, e sezioni quotate in scala oltre a tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto dei parametri dimensionali e di quanto disposto dal regolamento regionale 12.08.20\6 n. 19;
- asseverazioni e/o dichiarazioni del tecnico e del richiedente di rispetto a tutti i piani vigenti in materia **ambientale** (con particolare riferimento alla tutela del fondale marino) e paesaggistica;
- relazione tecnico-illustrativa firmata da un tecnico abilitato, contenente in particolare:
 - 1) l'oggetto della richiesta della concessione demaniale marittima con individuazione descrizione e quantità delle superfici, del numero dei natanti nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare e indicazione di ogni tipo di vincolo eventualmente esistente, ecc;
 - 2) l'indicazione dell'organizzazione dei servizi proposti;

- 3) le soluzioni da adottare atte a garantire l'opportuna segnaletica e la sicurezza della navigazione, le modalità di attracco dei natanti e le interferenze tra gli stessi;
- 4) la tipologia dei natanti ai quali sarà consentito l'attracco;
- relazioni specialistiche con riferimento ai vincoli gravanti sull'area demaniale marittima richiesta in concessione (compatibilità zone SIC e per la geomorfologia della costa, etc..)
- piano di gestione economico-finanziario redatto ai sensi del DM 215 del 98 che dovrà essere esteso all'intera durata della richiesta concessione che specifichi le risorse finanziarie da investire:
 - 1) per le unità di personale da assumere e loro mansioni;
 - 2) per le modalità di gestione della concessione;
 - 3) per tempi di realizzazione delle opere a farsi;
 - 4) per i servizi offerti;
 - 5) per gli ulteriori servizi offerti;
 - 6) e per ogni altro elemento utile;
- rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a valutare lo stato di fatto;
- planimetrie del complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico e ambientale insistenti sul lotto richiesto in concessione;
- elaborato grafico di dettaglio (particolari costruttivi) in scala non inferiore a 1:10 indicante gli elementi strutturali proposti e relazione geologica a sostegno delle previste opere;
- computo metrico estimativo delle opere proposte in progetto;
- scheda di sintesi riassuntiva relativa al soddisfacimento dei criteri di valutazione di cui all'art. 6 lett. A) del bando.

OFFERTA DI ULTERIORI SERVIZI

dettagliata relazione illustrativa degli ulteriori servizi offerti tra quelli indicati all'art. 6 lettera B) del bando.

BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA

Tale busta dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, e riportare all'esterno la dicitura "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA DI GARA -".

In tale busta dovrà essere contenuta l'offerta economica, da redigersi utilizzando lo schema allegato al presente bando (Mod b).

Art. 12: Modalità di espletamento della gara

Con successivo avviso pubblico sul sito web comunale, sarà comunicato l'inizio, in seduta pubblica, alle procedure di gara, secondo le modalità di seguito riportate:

- il Presidente della Commissione giudicatrice (nominata successivamente alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta contenuta nel bando) provvederà, alla presenza di tutti i Commissari, alla verifica dell'integrità e della correttezza formale dei plichi pervenuti entro il termine perentorio di cui all'art. 11 del presente bando;
- la Commissione aprirà in seduta pubblica, a partire dalle istanze candidate al lotto n°1 e successivamente passerà a quelle candidate al lotto n°2, la Busta A "Documentazione amministrativa" al fine di verificare la regolarità, la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni di ciascun concorrente, nel rispetto di quanto prescritto dal presente bando, sottoscrivendo tutti i documenti contenuti nel plico, nonché l'esterno delle buste e disponendo l'ammissione oppure l'esclusione dalla gara;
- la gara sarà dichiarata deserta, qualora non sia pervenuta alcuna offerta valida;
- la Commissione, nella medesima seduta pubblica, aprirà la Busta B "Documentazione Tecnica"- QUALITA' TECNICA DELL'OFFERTA e OFFERTA ULTERIORI SERVIZI, sottoscrivendo tutti gli elaborati ivi contenuti, nonché l'esterno della Busta B.
- Espletata la fase di apertura delle buste ed ammesse le offerte regolari, si procederà in seduta riservata alla valutazione della documentazione attribuendo un punteggio per ogni singolo criterio di cui all'art. 6 num.A1, A2, A3, A4, B1 del presente bando.

- Successivamente, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, comunicherà i punteggi attribuiti a tutte le offerte tecniche. Procederà quindi all'apertura ed all'esame delle offerte economiche con l'attribuzione del punteggio secondo i criteri prestabiliti di cui all'art. 6 num.C1 e determinerà infine l'offerta economicamente più vantaggiosa.
- L'ora ed il giorno in cui si terrà la ripresa della predetta seduta pubblica saranno comunicati mediante nota via PEC ai concorrenti, non appena ultimata la fase di valutazione delle Offerte tecniche.
- La commissione determinerà l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando i punteggi sopra indicati e con l'utilizzo del metodo aggregativo-compensatore applicando, se del caso, la riparametrazione che si ottiene dividendo il coefficiente di ciascuna offerta qualitativa per il coefficiente massimo attribuito per quel criterio (quando non raggiunge il punteggio massimo previsto). Sulla base dell'offerta risultata economicamente più vantaggiosa dall'esame della commissione, l'Amministrazione provvederà a dichiarare il soggetto aggiudicatario.
- In caso di uguale punteggio complessivo si procederà mediante pubblico sorteggio.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ed ai fini della valutazione delle offerte, la Commissione si riserva espressamente la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata;
- La Commissione redigerà la graduatoria finale, attribuendo, secondo i criteri di cui all'art.6 del presente bando, ad ogni singolo concorrente il relativo punteggio e provvedendo all'aggiudicazione.
- Il punteggio minimo per l'aggiudicazione dovrà essere almeno di 70 (settanta) punti.
- La graduatoria sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di Ponza e sul sito internet dell'Ente.
- All'aggiudicazione farà seguito la verifica, da parte dell'Amministrazione, delle dichiarazioni e/o documenti presentati.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche qualora sia presentata una sola offerta. • Parimenti l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara ove, per motivi insindacabili, ritenga che le offerte pervenute non incontrino pienamente i risultati attesi.

Art. 13 Concessione demaniale marittima

Al fine di conseguire il rilascio della concessione demaniale marittima, l'aggiudicatario dovrà conseguire il parere definitivo della Capitaneria di Porto di Gaeta. · 1.Nel caso di realizzazione di strutture sull'area richiesta in concessione, l'aggiudicatario dovrà comunque munirsi, successivamente al rilascio del titolo demaniale, di autorizzazione paesaggistica, titolo urbanistico-edilizio e relativi pareri rilasciati dalle Amministrazioni o Enti facenti parte del procedimento da acquisirsi ad istanza di parte. L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la sottoscrizione della concessione demaniale marittima, a semplice avviso del Comune, effettuato a mezzo PEC o Raccomandata A/R oppure notificato a mano in via amministrativa, entro il termine perentorio di quindici giorni. Qualora l'aggiudicatario non si presenti, nel termine perentorio fissato dall'avviso di cui al comma precedente, si procederà, mediante provvedimento del Dirigente del settore alla revoca dell'aggiudicazione definitiva a favore del concorrente primo classificato in graduatoria, da notificare all'interessato mediante PEC o Raccomandata A/R. Conseguentemente, si procederà all'aggiudicazione scorrendo la graduatoria, notificando al soggetto secondo classificato apposito avviso a presentarsi presso il Comune di Ponza entro tre giorni dalla ricezione del medesimo e dovrà produrre la necessaria documentazione di cui ai commi 1-2 del presente articolo. Tutte le spese, tasse o imposte vigenti al momento della stipulazione dell'atto sono a carico dell'aggiudicatario definitivo. Successivamente alla sottoscrizione, la presente licenza andrà inserita nel registro delle concessioni demaniali marittime e nel repertorio degli atti pubblici del Comune di

Ponza. L'atto, così sottoscritto è vincolante per il concessionario ma non per l'Amministrazione Concedente, fino a quando lo stesso non verrà perfezionato, attraverso la sua registrazione all'Agenzia delle Entrate. Il concessionario dichiara di avere preso visione dei luoghi e dell'area oggetto della concessione, di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente bando nonché nelle norme da esso richiamate e di iscriversi (in caso di mancanza) al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente prima del rilascio della concessione demaniale marittima. In caso di inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, da norme di legge o di regolamento e nelle altre ipotesi previste dall'art. 47 del C. N. l'Amministrazione Concedente dichiarerà la decadenza del concessionario, e l'area verrà assegnata al concorrente che segue in graduatoria, fermo restando il termine massimo di validità della concessione, individuato in mesi sei dal primo rilascio.

Art. 14 documentazione da presentare a seguito della dichiarazione del soggetto vincitore della selezione

I soggetti dichiarati vincitori della selezione, ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima oggetto del presente bando, dovranno presentare presso l'Ufficio Demanio del Comune di Ponza la seguente documentazione, entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune : Domanda di concessione demaniale marittima redatta su modello D1, in bollo in formato cartaceo e in digitale in formato pdf, con allegato file formato .xml generato dal Sistema Informativo Demanio (SID) a mezzo dell'applicativo Do.Ri.; Copia documento di identità del richiedente (se persona fisica) o del rappresentate legale (se persona giuridica); Relazione tecnica, documentazione fotografica e rilievo planimetrico dello stato dei luoghi e di progetto, sottoscritto dal richiedente e da un tecnico abilitato, in scala 1:500, o comunque in scala adeguata, rappresentativo dello stato dei luoghi e delle opera a farsi con l'indicazione dell'area interessata (mediante tratteggio o retino non coprente) e la disposizione dei manufatti di facile rimozione da installare con le relative dimensioni. La documentazione deve essere consegnata in due copie cartacee originali e su supporto informatico (CD-ROM) dei relativi files firmati digitalmente; Autocertificazione antimafia e riguardante l'assenza di sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi e di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione; Attestazione di versamento di € 300,00 quali spese di istruttoria ai sensi dell'art.11 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione, con bollettino di c/c postale n 12423047 intestato a Tesoreria Comunale di Ponza, riportando nella causale la dicitura "diritti istruttori per richiesta cdm – SPECCHIO ACQUEO 2019 – LOTTO ___ (1 oppure 2 ". Attestazione relativa alla stipula di apposita cauzione, quale garanzia richiesta ai sensi dell'art.17 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione; In luogo della predetta cauzione può fare fede apposita polizza fideiussoria stipulata con un Istituto di Credito o Assicurativo riconosciuto dallo Stato o con le Associazioni Sindacali di Categoria riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed inserite nell'apposito elenco da questi istituito. Ulteriore documentazione che dovesse rendersi necessaria ed individuata con apposita richiesta dell'Amministrazione. La polizza sottoscritta dal titolare regolarmente autorizzato dal rappresentante legale dell'Istituto/Associazione a prestare cauzione, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione concedente. L'ammontare della cauzione è stabilito nella misura pari al doppio del canone demaniale annuale di concessione. Con l'atto di concessione può essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza incameri, a suo giudizio discrezionale - in tutto o in parte - la cauzione, oppure si rivalga su di essa per il soddisfacimento dei crediti o il rimborso di spese e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione. A

seguito del successivo pagamento del canone demaniale per la annualità 2019 a mezzo di F24 Elide e della relativa quota regionale e registrazione dell'atto di Concessione Demaniale presso l'Agenzia delle Entrate, l'Ufficio Demanio del Comune di Ponza rilascerà l'Atto di Concessione. In caso di inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, da norme di legge o di regolamento e nelle altre ipotesi previste dall'art. 47 del C. N. l'Amministrazione Concedente dichiarerà la decadenza del concessionario, e l'area verrà assegnata al concorrente che segue in graduatoria, fermo restando il termine massimo di validità della concessione, individuato in mesi sei dal primo rilascio.

Art. 15: Disposizioni finali

a) La domanda, le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti allegati e l'offerta devono essere espressi in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. b) La mancanza dei requisiti minimi indicati al precedente art. 3, l'incompletezza delle dichiarazioni richieste o la non esatta osservanza di quanto indicato nel Bando di gara comporterà la non accettazione della domanda. c) Nel caso di dichiarazioni mendaci, potranno trovare applicazione, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/00, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia. d) Nel caso di offerte uguali fra loro si procederà al sorteggio. e) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. f) E' esclusa la competenza arbitrale; le controversie saranno di competenza dell'Autorità Giudiziaria presso il Foro di Cassino . g) Ai sensi dell'art. 13 comma 1° del D.Lgs. 196/2003, riguardo al procedimento instaurato da questo bando, s'informa che le finalità cui sono destinati i dati che verranno raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di gara ed allo svolgimento dell'appalto, i diritti spettanti agli interessati sono quelli di cui all'art. 7 del citato decreto cui si rinvia. I soggetti o le categorie dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno all'Amministrazione implicato nel procedimento, 2) i concorrenti che partecipano alla gara, 3) ogni altro soggetto che abbia legittimo interesse ai sensi della Legge 241/90. Il titolare del trattamento è l'amministrazione aggiudicatrice Settore Urbanistica Ambiente e S.U.A.P.. h) Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario. i) l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di avvalersi del disposto del comma 1 dell'art. 140 del D. Lgs. 50/2016.

b) Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando, si applica la normativa vigente.

Art. 16: Informazioni complementari

Al fine di ottenere qualsiasi chiarimento inerente alla documentazione necessaria alla partecipazione alla presente gara pubblica, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile del Settore URBANISTICA e DEMANIO del Comune di Ponza. Ogni successiva e ulteriore comunicazione relativa al presente procedimento di gara verrà data esclusivamente a mezzo PEC, come indicata dai concorrenti nella documentazione presentata in gara, e tramite il sito internet del Comune di Ponza, in particolare quelle relative a: a) alle eventuali richieste ai concorrenti di chiarimenti sulla documentazione presentata, con o senza previa sospensione della seduta di gara; b) alla comunicazione all'aggiudicatario provvisorio ed al concorrente che segue in graduatoria; Mediante avvisi inseriti nel portale internet dell'Ente (www.comune.ponza.lt.it) c) alle convocazioni di eventuali ulteriori sedute pubbliche, successive alla prima, a seguito del verificarsi dei casi di sospensione/aggiornamento a data successiva (rispetto a quella prevista dal presente bando); d) alle formali comunicazioni nei confronti di tutti i concorrenti partecipanti alla gara; e) all'intervenuta efficacia della determinazione di aggiudicazione definitiva della concessione per tutti gli effetti di legge. Mediante PEC o raccomandata A/R, all'indirizzo specificatamente indicato alla gara, quelle relative: f) alle formali comunicazioni ai candidati esclusi. Tali modalità di comunicazione e di pubblicazione varranno quale notifica agli interessati; La presentazione dell'offerta equivale ad esplicita accettazione di tutte le clausole e condizioni stabilite nel presente bando; Responsabile del Procedimento: Responsabile del Servizio

URBANISTICA e DEMANIO del Comune di Ponza – geom. Cristofaro Accetta c/o Comune di Ponza –piazza Carlo Pisacane – 04027 Ponza - tel. 0771 80108; pec: ufficiosegreteriaiponza@pec.it;

Art. 17: Pubblicazione del Bando

il Bando è pubblicato, integralmente, per 15 (quindici) giorni consecutivi all’Albo Pretorio Online del Comune, sul profilo del committente (www.comune.ponzalt.it), e alla Sezione Avvisi e Bandi di Gara del Comune.

Art. 18: Procedure di ricorso

Avverso il presente Bando nonché avverso gli atti e provvedimenti della procedura di gara è esperibile, alternativamente, ricorso al TAR Lazio – sez. staccata di Latina ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni.

IL RESPONSABILE
geom. Cristofaro Accetta

Allegati:

- mod domanda ALLEGATO (a ;
- mod offerta economica ALLEGATO (b ;
- mod attestato ALLEGATO (c ;
- fotoplanimetria;

IL RESPONSABIE DEL SERVIZIO
GEOM. Cristofaro Accetta